Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 88/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni CASELLA	Presidente rel.
Dott.ssa Ernesta OCCHIUTO	Consigliere
Avv. Andrea ONESTI	Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2270/14, est. Dott. Perillo, discussa all'udienza collegiale del 11-10-2017 e promossa

DA

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Minneci e Sabina Mantovani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Olmetto n. 3

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Angelini e Francesco De Sio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazzetta Pattari n.n. 2

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

"in riforma della sentenza impugnata n. 2270/2016 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Tullio Perillo pubblicata in data 27 luglio 2016 non notificata, per i motivi indicati in atti,
1.- accogliere il presente ricorso in appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
2.- conseguentemente previa eventuale disapplicazione dell'art. 15 del regolamento Inpgi, accertare e dichiarare la diretta applicabilità nei confronti dell'Inpgi dell'art. 19 del D.L 25 giugno 2008, n.112 nonché e, in ogni caso, l'obbligo dell'Inpgi di adeguarvisi;
3.- accertare e dichiarare illegittime le trattenute che l' Inpgi ha effettuato in applicazione dell'art. 15 del proprio Regolamento a partire da gennaio 2016 e conseguentemente condannare la stessa alla corresponsione del complessivo ammontare decurtato in favore del sig. . . pari ad Euro 19.200,00 ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese diritti ed onorari".

Firmato Da: CASELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 658ab9a1c3dd3d157189bbd2032fa9d8 - Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de638

Firmato Da: CASELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 658ab9a1c3dd3d157189bbd2032fa9d8 - Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de638

PER L'APPELLATO:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, respingere il ricorso in appello presentato dal dott. . avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2270/2016 in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 2270/2016 ha respinto il ricorso promosso da diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle trattenute effettuate dall'INPGI a decorrere dal gennaio del 2016 nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento di euro 19.200,00.

Il Sig. ., giornalista professionista, iscritto al relativo Albo professionisti, fruiva di un trattamento pensionistico con decorrenza dal 2015 e dal gennaio 2016 percepiva un reddito di lavoro autonomo, motivo per cui l'Inpgi provvedeva subito a decurtare il trattamento pensionistico in ossequio all'art. 15 del proprio regolamento.

Il giudice di prime cure, dopo aver dato conto del mutamento di orientamento da parte della Suprema Corte, ha affermato che in tema di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro agli iscritti all'Inpgi non si debba applicare la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria facente capo all'Inps, motivo per cui non doveva essere disapplicato l'art.15 del Regolamento dell'Inpgi disciplinante la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO.

Contro la sentenza ha proposto appello il sig.

Il Giudice di prime cure, richiamando un recente indirizzo della Corte di Cass. n. 8067/2016 (il cui orientamento ha preso le mosse da quanto statuito dalle Sez. Un n. 17589/2015) secondo cui il sistema dell'AGO e quello dell'INPGI si fondano su principi organizzativi differenti, ha affermato che l'INPGI, nella sua autonomia regolamentare, legittimamente ha disciplinato diversamente da Inps la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico.

Il primo Giudice ha rilevato che nel caso di specie era documentale la circostanza che il regolamento censurato dalla ricorrente non riguardava la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro di chi avesse raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia bensì le ipotesi delle pensioni di vecchiaia liquidate con meno di 40 anni di contribuzione, cumulabili solo fino al limite massimo di Euro 20.000,00 (come nel caso della ricorrente); il primo Giudice ha ritenuto che la disciplina regolamentare della convenuta non fosse sindacabile trattandosi di una scelta autonoma.

Contro la sentenza ha proposto appello il Sig. per i motivi di seguito esaminati.

1)L'appellante contesta la sentenza laddove il primo Giudice ha escluso l'Inpgi tra le forme esclusive e sostitutive dell'AGO. L'appellante richiama l'art 38 della l. 416/1981 che classifica espressamente come sostitutiva la gestione ordinaria

portata avanti dall'Inpgi e sottolinea che alla gestione dell'Inpgi sono tenuti ad iscriversi i giornalisti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato.
L'appellante sottolinea che l'Inpgi non gode di una autonomia finanziaria integrale in quanto usufruisce della fiscalità generale, come messo in rilievo dalla Cass. n. 1098/2012.
L'appellante evidenzia che le Sez. Unite n. 17589/2015 è vero che hanno escluso l'applicabilità di un istituto nei confronti dell'Inpgi argomentando sulla base della possibilità per l'Ente previdenziale di discostarsi dal regime comune in virtù dell'autonomia che discenderebbe dal d.lgs 509/1994, ma è altrettanto vero che nel fare ciò le Sezioni Unite hanno espressamente circoscritto la portata del proprio discorso all'istituto considerato.
Secondo l'appellante, nell'ambito degli enti privatizzati individuati dal d.lgs 509/1994, un conto sono le gestioni sostitutive altro le casse di previdenza dei professionisti e richiama sul punto la Cass. 1098/2012, la cui impostazione è stata confermata dalla recente Cass. civ. n. 12673/2016.
2) L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la legittimità dell'art 15 del Reg. Inpgi. La difesa del sig. richiama l'art. 19 del d.l. 112/2008 che prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo dipendente"; secondo l'appellante la formulazione stessa del suddetto articolo prevede l'applicabilità della regola della libertà di cumulo alle gestione sostitutive, come riconosciuto anche dalla Cass. 1098/2012.
Si è costituito l'INPGI, chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
In particolare, l'Istituto appellato afferma che con la privatizzazione è stato ampliato il potere di normazione autonoma dell'ente stesso e che la preesistente natura dell'Inpgi di ente sostitutivo dell'AGO non ha affatto interferito con l'autonomia regolamentare derivata all'ente a seguito della trasformazione in persona giuridica privata.
Secondo l'appellato le Sezioni Unite, nel chiarire l'interpretazione da fornire all'inciso dell'art 19 d.l 112/2008 "forme esclusive e sostitutive dell'Ago" nel senso di escludere l'INPGI dalla diretta applicazione delle norme dettate per il regime previdenziale pubblico, hanno ritenuto rilevante non già la natura sostitutiva di detto ente previdenziale rispetto alle altre casse private, bensì l'indifferenziato riconoscimento a tutti gli enti previdenziali privatizzati dell'autonomia normativa in materia di contributi e prestazioni ad opera del d.lgs 509 del 1994.
L'appellato sottolinea che la Sez. Lav. della Cassazione con sentenze 8067/2016 e 12671/2016 ha dato corretta e puntuale applicazione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: CASELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 658ab9a1c3dd3d157189bbd2032fa9d8 - Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de6f38

L'appello non è fondato.
Sulla questione si è già espressa questa Corte (C.A. Milano n. 812\16, 935\16, 936\16, 1203\17), modificando il proprio pregresso orientamento in adesione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in analoga controversia (Cass. n. 8067\16 e n. 12671\16) in tema di applicabilità agli iscritti INPGI delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 comma 24 DL 201\11.
Al riguardo si intende richiamare il precedente da ultimo pronunciato da questa Corte su un caso analogo (C.A. Milano, n. 1203\17, est. dott.ssa M. Vitali), anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc.:
"*Nelle citate decisioni i giudici di legittimità hanno sottolineato l'autonomia delle modalità organizzative delle forma di assistenza e previdenza obbligatorie gestite da enti dotati di personalità giuridica privata, come l'odierno appellante – trasformatosi con decorrenza 1 gennaio 1995 a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 509\94 in fondazione di natura giuridica privata – rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS, assoggettata, a differenza dei primi, da una disciplina legislativa – e non da regole elaborate dagli organi deliberanti in attuazione dei principi enunciati dal legislatore – richiamando in proposito i principi espressi da Cass. SU n. 17589\15, laddove ha escluso che tra le forme esclusive e sostitutive dell'AGO rientrino gli enti privatizzati a seguito del Dlgs 509 cit.*
Di conseguenza [le SU] hanno interpretato l'art. 78 IV comma L. 23 dicembre 2000, nella parte in cui dispone che le forme previdenziali gestite dall'INPGI debbano essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, nel senso che la necessità di un coordinamento è la negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'istituto e sul piano positivo l'affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne di bilancio.
Da quanto esposto deriva la legittimità dell'art. 15 del Regolamento dell'appellante sul divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni, posto che non è possibile ritenere riferibili automaticamente ad INPGI le norme dettate per le forme previdenziali sostitutive pubbliche, data la divaricazione tra i due sistemi fondati su principi organizzativi diversi, ed essendo rimessi appunto alle deliberazioni interne dell'ente requisiti e modalità di godimento delle prestazioni previdenziali erogate, in relazione all'obiettivo primario di garantire l'equilibrio di bilancio in rapporto alla specificità dei rapporti di lavoro assicurati ed al trattamento complessivamente più favorevole riconosciuto agli iscritti".

La sentenza impugnata dev'essere pertanto confermata.

La complessità della questione e il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Firmato Da: CASELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 658ab9a1c3dd3d157189bbd2032fa9d8 - Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de6f38

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2270/16 del Tribunale di Milano; compensa tra le parti le spese del grado.

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 11 ottobre 2017.

IL PRESIDENTE EST.
(dott. Giovanni Casella)

Firmato Da: CASELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 658ab9a1c3dd3d157189bbd2032fa9d8 - Firmato Da: FAZIO DONATELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 457d0dae36996e35a35ec6d940de638